



Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Partenza - Roma, 29/01/2009

Prot. 25 / 1 / 0001227



**Ministero del Lavoro, della Salute e
delle Politiche Sociali**

Direzione generale per l'Attività Ispettiva

Alla Feneal - UIL

*Federazione Nazionale Lavoratori Edili Affini e
del Legno*

Filca - CISL

*Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni e
Affini*

Filla - CGIL

*Federazione Italiana Lavoratori Legno Edili e
Affini*

Oggetto: DURC edilizia – contrattazione territoriale – risposta a nota UE.12-MM/ADR del 20 gennaio 2009.

Con riferimento alla nota trasmessa da codeste Organizzazioni in data 20 gennaio 2009, si rappresenta che le valutazioni espresse da questo Ministero con risposta ad interpello n. 54/2008 richiamano principi generali in materia di efficacia soggettiva del contratto collettivo. Fermi restando in astratto tali principi generali, va tuttavia sottolineato che – come correttamente rilevato dalle SS.LL. e come si evince peraltro dalla medesima risposta ad interpello – rimane intatta *“la possibilità da parte della contrattazione collettiva e delle Casse edili di concordare una diversa determinazione della base retributiva imponibile convenzionale per gli adempimenti contributivi nei confronti delle stesse Casse”*.

Ciò comporta che, ove la contrattazione collettiva di livello nazionale stipulata dalle Organizzazioni comparativamente più rappresentative abbia previsto una diversa determinazione della base imponibile che – come nel caso di specie – prenda a riferimento un contratto territoriale sottoscritto solo da alcune di tali Organizzazioni, risulta corretto ed in linea con quanto sostenuto nella nota in oggetto ritenere irregolare una impresa che non versi alla Cassa edile una contribuzione parametrata a detta base imponibile.

In tal senso risulta quindi corretta l'applicabilità del contratto integrativo delle imprese industriali anche alle imprese artigiane, in ragione della sottoscrizione dell'accordo tra Ance, Associazioni degli artigiani e codeste Organizzazioni sindacali del 23 dicembre 2008, peraltro

confermativo dell'accordo del 14 dicembre 2000 secondo cui *"nell'ipotesi in cui non sia stato stipulato territorialmente un contratto integrativo del contratto nazionale per le imprese artigiane, per la contribuzione e gli accantonamenti alle Casse edili debbono essere presi in considerazione gli elementi economici stabiliti dal contratto territoriale integrativo del contratto collettivo nazionale per le imprese industriali"*.

DP

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Paolo Pennesi)

